Allegato B
al n. 32238
di raccolta

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI FERRARA E PROVINCIA - ETS"

PROPOSTA REVISIONE E ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA ETS

PREAMBOLO

La Fondazione Estense, con l'obiettivo di creare un ente filantropico capace di sostenere le comunità della provincia di Ferrara e promuoverne lo sviluppo sociale e culturale, ha collaborato con la Fondazione Conte Olao Gulinelli, la Fondazione Magnoni Trotti, la Fondazione Giuseppe Pianori e la Fondazione Lascito Niccolini per costituire la Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia. Questa nuova fondazione mira a potenziare e rendere più efficace l'azione filantropica delle fondazioni originarie, rispettandone le finalità iniziali e contribuendo allo sviluppo socio-economico e culturale di Ferrara e della sua provincia. La Fondazione Estense, attraverso la fusione con Fondazione di Modena e la messa a disposizione della propria esperienza e competenza, intende assicurare un sostegno finanziario all'attività della Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia per contribuire a realizzare un soggetto che possa concorrere al soddisfacimento dei bisogni sociali e culturali della città di Ferrara e della sua provincia. L'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore accrescerà ulteriormente il grado di trasparenza e responsabilità della Fondazione quale soggetto filantropico al servizio del territorio e per il suo sviluppo.

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ

Art. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1. La "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI FERRARA E PROVINCIA", con la possibilità di assumere la denominazione abbreviata di "Fondazione di Ferrara", è una fondazione senza fine di lucro costituita per effetto dell'atto di fusione delle quattro fondazioni create per lascito testamentario dai seguenti Benefattori: Conte Olao Gulinelli, Guido Magnoni-Trotti, Pietro Niccolini e Giuseppe Pianori.

2. La Fondazione, avente natura di fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente Filantropico".

3. La Fondazione ha sede in Ferrara. La variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Ferrara non comporta una modifica statutaria.

4. Delegazioni e uffici potranno essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2
Scopo e finalità

1. La Fondazione, in quanto ente senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale e ambientale nel territorio della Provincia di Ferrara.

2. La Fondazione nel perseguimento delle predette finalità eroga, ai sensi dell'art. 37 del Codice del Terzo Settore, risorse economiche (denaro), beni o servizi, anche d'investimento a favore di enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, per il sostegno delle seguenti attività di interesse ge-

nerale come definite dal comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);*
- *interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dapprima indicate (lettera i);*
- *beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u).*

3. Nel perseguimento delle suddette finalità e, nel recepimento delle volontà testamentarie di cui ai lasciti Conte Olao Gulinelli, Magnoni-Trotti, Pietro Niccolini e Giuseppe Pianori, la Fondazione nei predetti ambiti si propone in particolare di promuovere:

a) l'assistenza e la tutela delle categorie più deboli attraverso attività mirate all'inclusione sociale, alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;
b) la sanità, l'istruzione e la ricerca scientifica, anche in ambito agrario, di particolare interesse sociale, volte anche a favorire la formazione e l'occupazione;
c) la cultura e l'arte mediante: l'acquisizione di significative opere d'arte moderna al fine di arricchire la collezione delle Gallerie Civica di arte Moderna e Contemporanea nella città; la conservazione, il restauro, la promozione e la valorizzazione di monumenti, di musei, di opere d'arte e di beni e attività di valore storico, artistico, culturale, ambientale; la valorizzazione di pubblicazioni di particolare rilievo nel campo della storia e dell'arte ferrarese, anche attraverso l'istituzione di premi a cadenza pluriennale.

4. Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione osserva i seguenti principi e criteri di gestione:

a) opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori, imparzialità ed efficienza, perseguendo la conservazione del proprio patrimonio secondo principi di prudenza**,** di economicità e di programmazione annuale e pluriennale;
b) promuove la conoscenza dei bisogni, la progettazione e la realizzazione di interventi che valorizzino le potenzialità del territorio e della comunità di riferimento;
c) sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
d) sostiene esclusivamente interventi e progetti da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso;
e) ricerca, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi gli Enti del Terzo Settore, enti religiosi ed ecclesiastici civilmente riconosciuti, imprese e cittadini;
f) seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili ai propri scopi istituzionali e alle attività di interesse generale previste nel presente statuto;
g) incentiva e agevola donazioni da persone fisiche ed enti:

- assistendo coloro che intendono donare;
- operando per superare gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura del dono;
- offrendo la possibilità di costituire al proprio interno riserve vincolate a finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;

h) costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

6. La Fondazione provvede altresì a perpetuare la memoria dei Benefattori di cui all'art. 1, comma1, provvedendo alla conservazione e manutenzione dei monumenti funerari di proprietà, siti nella Certosa di Ferrara, e celebrando messe di suffragio annuali.

7. La Fondazione non può, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 3
Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

2. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti. Il regolamento relativo al perseguimento degli scopi statutari reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4
Attività secondarie e strumentali

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni applicative. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

Art. 5
Sostegno attività e raccolta fondi

1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei princìpi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività, principalmente da contributi pubblici e privati di natura non corrispettiva, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Titolo II
PATRIMONIO , PRINCIPI DI GESTIONE, FONDI DI DOTAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero.

2. Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

3. Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere.

4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, sia direttamente, sia indirettamente, in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

5. Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del patrimonio minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, sono imputati a incremento del patrimonio libero**,** salva diversa destinazione disposta dal Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora a causa di perdite il patrimonio della Fondazione risulti inferiore al patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore il Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

7. Terzi, persone fisiche o enti di qualsiasi natura (di seguito "il disponente"), possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni vincolati alla realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente

Art. 7
Principi di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio e le risorse della Fondazione sono gestiti nel rispetto dei princìpi di economicità e di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. La gestione del patrimonio è affidata ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., scelti secondo criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione, evitando altresì la possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.

2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, né il Consiglio di Amministrazione può deliberare e assumere impegni oltre i limiti degli stanziamenti previsti nella programmazione annuale sulla base delle risorse disponibili.

Art. 8
Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione della Fondazione è costituito dai beni conferiti tramite i lasciti "Conte Olao Gulinelli", "Magnoni-Trotti", "Pietro Niccolini" e "Giuseppe Pianori".

2. Il Fondo di dotazione viene incrementato:

- dai conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, derivanti da donazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, destinati specificamente a incremento del Fondo di dotazione.
- dalle elargizioni fatte da enti pubblici e privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
- dagli avanzi di gestione portati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del Fondo di dotazione.

3. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio.

4. Si dispone l'inalienabilità degli effetti personali e della quadreria pervenuti dalla Fondazione Magnoni Trotti. Con riferimento a Villa Magnoni a Cona (FE), ogni valutazione circa l'alienazione verrà fatta in accordo con l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 9
Fondo di gestione

1. Si qualificano come appartenenti al Fondo di gestione, fra l'altro:
   a) le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio e delle attività della Fondazione;
   b) le donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate dai terzi disponenti al Fondo di dotazione o al patrimonio vincolato;
   c) i contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti nazionali anche territoriali, da altri enti pubblici o da privati;
   d) ogni eventuale contributo, elargizione o apporto economico comunque denominato da parte di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione o del patrimonio vincolato;
   e) le entrate e contributi pervenuti a seguito di operazioni di raccolta fondi;
   f) le entrate derivanti da attività istituzionali, strumentali, connesse o accessorie.

2. Le disponibilità del Fondo di gestione sono utilizzate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue attività istituzionali, anche mediante l'istituzione di riserve con destinazione filantropica vincolata.

3. I componenti degli Organi e delle Commissioni Lasciti della Fondazione, ad eccezione del componente dell'Organo di controllo e del Segretario Generale, non hanno diritto né a compensi, né agli stessi possono essere distribuiti o assegnati quote di utili ed avanzi di gestione, di patrimonio ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Titolo III
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 10
Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente;
b) il Comitato di Nomina;
d) l'Organo di Controllo;
e) il Segretario Generale.

2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento. Nella composizione degli organi la Fondazione assicura la presenza del genere meno rappresentato. Non è previsto l'istituto della delega.

3. Non possono rivestire cariche nell'ambito degli organi della Fondazione, né esercitare le funzioni di Segretario Generale e se nominati decadono:

a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   - alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;
   - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.

4. Non possono essere designati alla carica di componente degli Organi della Fondazione:

a) i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
b) il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri della Regione Emilia-Romagna, il Presidente e i Consiglieri della Provincia di Ferrara, i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi.

5. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche negli organi della Fondazione e dalle funzioni di Segretario Generale:

- la condanna con sentenza non definitiva o l'applicazione su richiesta delle parti delle pene previste per uno dei reati di cui al precedente comma 3;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

6. Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti e per l'Organo di Controllo e il Segretario Generale, la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti; in particolare non potranno contemporaneamente rivestire cariche all'interno degli Organi della Fondazione, soggetti che siano tra loro soci in attività o rivestano entrambi cariche in medesime società o associazioni aventi scopo di lucro, il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso.

7. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica, il membro di un Organo collegiale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza o che, indipendentemente dal motivo, non partecipi per sei mesi consecutivi all'attività del proprio Organo di appartenenza.

8. La decadenza dalla carica o la sospensione dalla stessa è dichiarata dall'Organo di appartenenza e dal Consiglio di Amministrazione per l'Organo di controllo e per il Segretario Generale.

9. I componenti degli Organi devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità, nonché le cause di ineleggibilità sopravvenute.

Art. 11

Conflitto di interessi

1. Nel caso in cui **un componente degli Organi della Fondazione** o delle Commissioni Lasciti o il Segretario Generale si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o al Consiglio di Amministrazione per il Comitato di Nomina, le Commissioni Lasciti e il Segretario Generale, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. Al conflitto di interessi dei Consiglieri e del Segretario Generale si applica l'art. 2475-*ter* del codice civile.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo nove a massimo undici membri scelti fra persone in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza in materie inerenti agli scopi e settori di intervento della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano coloro che li hanno designati.

2. Quattro consiglieri del Consiglio di Amministrazione vengono indicati dalle seguenti autorità, tra i cittadini particolarmente rappresentativi della comunità ferrarese:

a) uno dal Presidente della Provincia di Ferrara, con particolari competenze nel settore "Sanità";
b) uno dal Vescovo della Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, con particolari competenze nel settore "Volontariato";
c) uno dal Sindaco del Comune di Ferrara, con particolari competenze nel settore "Istruzione e formazione";
d) uno dal Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, con particolari competenze nel settore "Ricerca scientifica".

3. Cinque componenti sono nominati dal Comitato di Nomina nei termini di cui al successivo art. 13, comma 4.

4. Il Consiglio entro trenta giorni dalla riunione di insediamento può cooptare ulteriori due membri tra i donatori che abbiano particolarmente incrementato le dotazioni patrimoniali dell'ente.

5. Almeno quattro (4) mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, tempestivamente negli altri casi, il Presidente della Fondazione invita - con lettera raccomandata o posta elettronica certificata - le autorità di cui al comma 2 a provvedere alle designazioni, entro i 60 giorni successivi. Trascorsi i quali ove una o più designazioni non vengano effettuate, il Presidente invita nuovamente i soggetti inerti a provvedere alle designazioni di competenza entro i successivi 45 giorni. Nel caso in cui perduri l'inerzia , il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina per il mandato successivo nel rispetto dei requisiti cui si sarebbe dovuta attenere l'autorità inottemperante.

6. I membri del Consiglio durano in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio può esercitare un massimo di due mandati complessivi anche non consecutivi. A tale fine non si computano i mandati parziali esercitati per una durata non superiore alla metà di quella prevista.

7. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso dei consiglieri, il Presidente o il Vice Presidente, se la cessazione dalla carica riguarda il Presidente, provvede senza indugio per la sostituzione con le stesse modalità utilizzate per la nomina del membro che deve essere sostituito. Il componente così nominato scade con il Consiglio di Amministrazione di cui viene a fare parte.

Art. 13

Comitato di Nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione uscente, provvede almeno quattro (4) mesi prima della scadenza del proprio mandato ad attivare il Comitato di Nomina composto da cinque (5) componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, così nominati:

a) due dal Consiglio di Amministrazione;
b) uno dal Presidente;
c) due scelti dalle Commissioni Lasciti di cui all'art. 14, comma 2, che segue, proposti a rotazione uno ciascuno da ogni Commissione, secondo quanto definito nel relativo regolamento di funzionamento.

Il Comitato di Nomina resta in carica fino alla nomina del successivo. In caso di cessazione di un componente per una qualunque ragione, alla sua sostituzione provvedono i soggetti in carica con le modalità utilizzate per la nomina del membro che deve essere sostituito. Alle riunioni del Comitato di Nomina partecipa il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

2. Il compito di Presidente del Comitato di nomina spetta di diritto al membro più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età, tra i due nominati dal Consiglio di Amministrazione. Questi dovrà rappresentare efficacemente e comporre armonicamente gli interessi della Fondazione e il rispetto delle diverse sensibilità presenti nel territorio che vi debbono esser rappresentate.

3. Il Comitato, ricevute le designazioni di cui al precedente art. 12, comma 2, previa verifica dei requisiti dei candidati, provvede alla nomina dei componenti designati sulla base del regolamento nomine approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato di Nomina, provvede, in conformità alle disposizioni del regolamento nomine e attraverso una procedura trasparente, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, secondo quanto stabilito dal precedente art. 12, comma 3, scelti fra le persone particolarmente rappresentative della comunità ferrarese che abbiano maturato una adeguata esperienza e professionalità nella gestione di organismi simili o paragonabili a quelli della Fondazione ovvero che abbiano fattivamente contribuito alla sua nascita, assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

5. Il Comitato di Nomina trasmette al Presidente della Fondazione, almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per l'insediamento del nuovo Organo Amministrativo l'elenco dei soggetti nominati consiglieri, e tempestivamente negli altri casi.

6. Il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica per i componenti del Comitato di Nomina della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 14
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione, esercita tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, cui provvede nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2, comma 4, lettera a), dello Statuto. Spettano al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto in altre disposizioni dello Statuto, le deliberazioni concernenti, in via esemplificativa e senza che ciò costituisca limitazione ai poteri:

a) la definizione delle linee generali, annuali e pluriennali, dell'attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 e la verifica dell'attuazione con periodicità almeno semestrale;
b) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e dell'attività istituzionale nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche definite dal Consiglio stesso;
c) la nomina tra i cinque propri membri, non designati ai sensi del precedente art. 12, comma 2, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
d) la nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
e) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
f) la costituzione di patrimoni o riserve destinati;

g) la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
h) le modifiche allo Statuto;
i) l'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché agli acquisti e alle alienazioni di qualsiasi elemento patrimoniale;
j) a trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio della Fondazione;
k) la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici purché in coerenza con gli scopi della Fondazione;
l) la nomina e revoca del Segretario Generale, determinandone natura e durata dell'incarico, e l'assunzione e la gestione del personale tenuto conto di quanto prevede l'art. 16 del Codice del Terzo Settore;
m) ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria.

2. In relazione alle finalità delle quattro Fondazioni da cui la Fondazione Ferrara ha avuto origine, il Consiglio, al fine di elaborare e definire le relative proposte di intervento, istituisce per ognuna di esse apposite Commissioni Lasciti di cui possono far parte i membri del Consiglio e soggetti esterni, determinandone le attribuzioni con l'indicazione, nell'ambito della programmazione annuale, delle corrispondenti risorse. L'attività delle Commissioni Lasciti e i requisiti dei componenti sono definiti in un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio può delegare al Presidente, a singoli suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri e funzioni, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono riferire al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo stabilite, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 15
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica arrotondato all'unità superiore o dall'Organo di controllo, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo le speciali maggioranze *ad hoc* previste dal presente statuto o dalla legge. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica arrotondato all'unità superiore.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nel relativo libro. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di tele-

comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali che: i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; iv) nell'avviso di convocazione sia fatto riferimento alle modalità di collegamento. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.

Art. 16

Competenze del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, svolge un'attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e sovraintende alle attività della Fondazione.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

3. Entro il termine del proprio mandato, il Presidente avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente Statuto.

4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

5. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento anche temporaneo. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 17

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di Controllo è composto da un unico componente avente i requisiti di cui al precedente art.10 e all'art. 2399 del codice civile nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Consiglio di Amministrazione definisce il compenso per l'esercizio delle funzioni dell'Organo di Controllo in aderenza alle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore e nel rispetto della natura non lucrativa e delle finalità filantropiche della Fondazione.

2. L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il componente resta nell'ufficio fino a quando non entra in carica il successore. Il componente dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di due mandati complessivi anche non consecutivi.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, il consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o affida le relative funzioni all'Organo di controllo.

5. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee-guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Presidente notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni. Delle proprie determinazioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

7. L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Comitato di Nomina e del Consiglio di Amministrazione ed è invitato con le stesse modalità previste per i relativi componenti. Il compo-

nente dell'Organo di Controllo decade dalla carica ove non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Nomina.

8. L'Organo di controllo cura la tenuta dei libri sociali e del libro relativo alle proprie determinazioni.

Art. 18
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Provvede al coordinamento operativo, alla presentazione e rendicontazione dei programmi di attività della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Nomina e delle Commissioni Lasciti, con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Nomina e delle Commissioni Lasciti ed assicura la corretta tenuta dei libri sociali.

3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza.

4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito di attività professionali o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

5. Il Segretario Generale può sottoscrivere la corrispondenza della Fondazione e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di membro di altro Organo della Fondazione. Il Segretario Generale può assumere incarichi in altri Enti e Fondazioni, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Segretario Generale provvede, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e al licenziamento di personale. Compete al Segretario Generale il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Titolo IV
LIBRI SOCIALI, CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 19
Libri verbali e scritture contabili

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Nomina, il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e l'Albo dei donatori. I verbali delle verifiche dell'Organo di controllo sono trascritti su apposito registro. Detti atti, ad esclusione di quelli relativi all'Organo di controllo, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

2. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili e sociali che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo settore.

3. Qualora la Fondazione si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, provvederà a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 20
Albo dei donatori

1. Le finalità specifiche dei fondi e delle donazioni vengono trascritte in un apposito Albo unitamente alle generalità dei donatori che non intendono conservare l'anonimato, nei modi e alle condizioni previste da specifico regolamento.

Art. 21

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, predispone e approva il bilancio di esercizio. Il bilancio è accompagnato dal bilancio sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

3. Il bilancio di esercizio è redatto a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni applicative. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio sociale la Fondazione dà conto del rispetto del parametro di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore nonché di quanto previsto nell'art. 39 del Codice del Terzo Settore

5. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet della Fondazione e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio adotta un documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.

Titolo V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge o con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza competente.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che provvedono alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

3. In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Fondazioni del Terzo Settore che perseguano analoghe finalità.

Titolo VI
CLAUSOLA ARBITRALE E NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 23

Clausola arbitrale

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione e i componenti gli Organi, tra la Fondazione e i beneficiari delle somme sono demandate ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Ferrara al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Art.24

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del presente Statuto si applicano in sede di rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. I componenti del Consiglio d Amministrazione in carica alla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore restano in carica fino alla scadenza naturale del lo-

ro mandato.

3. Le quattro Commissioni tematiche riconducibili alle previsioni dell'art. 14, comma 2, in essere alla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore proseguono la loro attività consultiva nella medesima composizione per le finalità indicate, secondo le disposizioni del regolamento ivi previsto, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla medesima data.

4. La Commissione Estense in essere alla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prosegue la sua attività consultiva nella medesima composizione per le finalità di cui all'art. 2 nell'ambito delle linee programmatiche definite dal Consiglio di Amministrazione in conformità al regolamento di cui all'art. 3, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla medesima data.

5. I contributi liberali che saranno previsti nell'atto di fusione per incorporazione di Fondazione Estense che perverranno da Fondazione di Modena, sono destinanti, secondo le previsioni del protocollo d'intesa che verrà siglato con Fondazione di Modena e Fondazione Estense, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, accantonandoli, fino all'erogazione, in un'apposita riserva vincolata ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto, s'intendono richiamate le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i., del codice civile in tema di fondazioni, in quanto compatibili, e le altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Riccardo Maiarelli
Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo.

Forlì, 20 maggio 2025